

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2023, n. 278

**Approvazione dello schema di “Regolamento della Scuola regionale di protezione civile”. Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).**

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, riferisce quanto segue.

**Visti:**

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione civile, che ha riorganizzato il Servizio nazionale di protezione civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- l'art. 2 dello stesso decreto che definisce le attività di protezione civile, distinguendole in attività di prevenzione di tipo non strutturale e di tipo strutturale e che al comma 4, nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, prevede:
  - c) *la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; [...]*
  - e) *la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;*
  - f) *l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischi e le relative norme di comportamento, nonché sulle attività di pianificazione di protezione civile;*
  - g) *la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;*
- l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti di Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza (lettera b);
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*) e, in particolare, l'art. 5 (Attività formative), comma 2, ai sensi del quale è demandata alle Regioni l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva inerenti agli incendi boschivi;
- la legge regionale 19 dicembre 2019, n. 53 (*Sistema regionale di protezione civile*), ed in particolare:
  - l'art. 3, comma 2, lettera n), ai sensi del quale la Regione assicura le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza e in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori locali, e agli enti e istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile;
  - l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale la Regione provvede:
    - ✓ alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché all'acquisizione di ulteriori necessarie competenze professionali (*lettera f*);
    - ✓ all'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile (*lettera i*);
    - ✓ alla promozione e all'organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio regionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle competenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione

- e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile, attingendo i dati presenti nei piani di emergenza e di protezione civile di cui all'art. 6, individuando un corretto livello di diffusione delle informazioni che contemperino esigenze di safety con quelle di security evitando comunque la diffusione di informazioni sensibili (*lettera j*);
- l'art. 10, comma 3, lettera f), ai sensi del quale il programma regionale di previsione e prevenzione rischi prevede il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
  - l'art. 15 rubricato *“Formazione e informazione in materia di protezione civile”* ai sensi del quale:  
*“1. La Regione promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini e collegi professionali, anche attraverso convenzioni, ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione civile.*  
*2. La Regione:*
    - a) favorisce, anche nel quadro delle azioni finalizzate allo sviluppo della cultura della resilienza e della prossimità, le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di auto-protezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;*
    - b) promuove la creazione di una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvale di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale;*
    - c) promuove programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione della formazione professionale regionale”;*
  - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) che prevede, anche per gli operatori del sistema di protezione civile, adeguati interventi di informazione, formazione e addestramento;
  - la legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti*), che evidenzia l’importanza dei temi della sicurezza e della protezione civile, sottolineando il concetto di una scuola laboratorio di educazione alla cittadinanza attiva e aperta al contesto esterno e al territorio, per far conoscere la funzione e i compiti delle Istituzioni, degli Enti territoriali e delle associazioni di volontariato operanti per tali finalità;
  - il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 novembre 2015, n. 914, con cui è stata fissata per il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole che ha l’obiettivo di ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi;
  - il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 febbraio 2018, n. 160, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale con il compito di definire apposite linee guida sulla diffusione nelle scuole della cultura di protezione civile, sui temi della prevenzione e conoscenza dei rischi del territorio connessi alle calamità naturali e non, finalizzate a promuovere la resilienza, l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione nella comunità scolastica da introdurre nel Piano dell’offerta formativa;
  - Il Protocollo di Intesa firmato il 15 novembre 2018 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile per le *“Azioni*

*integrate in materia di sicurezza e diffusione della cultura di protezione civile nella scuola*” con cui si avvia un percorso importante e utile su tutto il territorio nazionale;

**Dato atto che**

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023*) all’art. 53 stabilisce quanto segue:  
“1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione degli operatori di protezione civile, promuove e sostiene l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile;  
2. Con deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attivazione e implementazione della scuola secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 (*Sistema regionale di protezione civile*)”;
- la Giunta regionale ha stanziato per il triennio 2023-2025 risorse pari, annualmente, a euro 100 mila per il funzionamento della Scuola regionale di protezione civile.

All’interno del contesto normativo sopra rappresentato, la Sezione Protezione Civile, con l’assistenza della Sezione Supporto Legislativo, ha predisposto l’allegato schema di regolamento intitolato “Regolamento della Scuola regionale di protezione civile” per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Scuola. Sulla scorta delle risultanze istruttorie, si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare lo schema del regolamento (allegato A).

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:

diretto                       indiretto                      X neutro

**COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44, lett. a) ed k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema del “Regolamento della Scuola regionale di protezione civile”, che costituito da n. 9 ( nove) pagine, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che l'allegato schema di Regolamento sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio e non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile";
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile  
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione  
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile  
(dott. Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della presente deliberazione
2. di approvare lo schema del "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile", che costituito da n. 9 (nove) pagine è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'allegato schema di Regolamento sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Giunta regionale, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile";
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

**Il Segretario Generale della Giunta**  
CRISTIANA CORBO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

Allegato

**REGIONE  
PUGLIA**Nicola Lopane  
16.02.2023 14:00:10  
GMT+01:00**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE****REGOLAMENTO DELLA SCUOLA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE****ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola regionale di protezione civile, di seguito "Scuola", per lo svolgimento delle iniziative e delle attività rientranti nei fini istituzionali della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 15, co. 2, lett. b) della legge regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 (Sistema regionale di protezione civile) e dall'articolo 53 della legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 (Legge di stabilità regionale 2023).

**ART. 2 – FINALITÀ**

1. La Scuola, in coerenza con le finalità di pubblica utilità della protezione civile, opera secondo le disposizioni del presente regolamento e sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Giunta regionale della Puglia, anche – ove possibile e se del caso, per ottimizzare l'uso delle risorse – di concerto con la Scuola regionale di Polizia Locale, istituita con DGR n. 1701/2018 ed operante presso la Sezione Enti locali.
2. Sulla base del Piano annuale di cui al successivo art. 3 e delle disponibilità finanziarie, la Scuola cura in particolare:
  - a. la formazione permanente in materia di protezione civile standardizzando i processi di formazione per accrescere la professionalità e la competenza di funzionari, volontari e di tutti coloro che partecipano ai corsi;
  - b. la sensibilizzazione e la diffusione della cultura di protezione civile;
  - c. la diffusione presso la popolazione delle informazioni concernenti i rischi presenti sul territorio regionale e dei comportamenti da tenere al verificarsi di un evento calamitoso.
2. L'attività formativa, informativa, comunicativa ed educativa della Scuola ha le seguenti finalità:
  - a. standardizzare i processi di formazione per accrescere la professionalità e la competenza di funzionari, operatori, volontari e, in generale, di quanti partecipano ai corsi e fornire una base comune e condivisa di conoscenze in modo che tutti i soggetti impegnati in attività di protezione civile comprendano i linguaggi e adottino gli stessi atteggiamenti e comportamenti, facilitando l'azione di coordinamento;

*Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx**OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).*



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- b. rafforzare le motivazioni e le ragioni dell'impegno nella protezione civile, professionalizzando gli operatori chiamati istituzionalmente ad intervenire;
    - c. favorire la conoscenza reciproca per assicurare le necessarie sinergie operative fra soggetti diversi che operano sia nel campo della previsione e prevenzione che dell'emergenza e del post-emergenza;
    - d. fornire una conoscenza di base unitaria e omogenea da trasferire a livello informativo alla popolazione della regione.
3. La Scuola promuove e organizza attività e programmi di informazione, comunicazione, formazione, addestramento e aggiornamento, stages, giornate di studio e di esercitazione in campo in materia di protezione civile, rivolti a:
  - a. personale dell'Amministrazione regionale coinvolto a vario titolo nel sistema di protezione civile;
  - b. Amministratori e personale degli Enti Locali che si occupano della protezione civile e/o che a vario titolo sono coinvolti nella materia;
  - c. responsabili delle organizzazioni di volontariato;
  - d. volontari della protezione civile;
  - e. alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
  - f. categorie professionali interessate ad una formazione specifica in attività di competenza della protezione civile, da svolgersi a titolo volontario;
  - g. popolazione in genere.
4. La Scuola è dotata di aule attrezzate per lo svolgimento dei corsi e si avvale di spazi interni ed esterni per consentire lo svolgimento di esercitazioni pratiche e di attività formative, dimostrative, ricettive e logistiche.
5. La Scuola assicura la comunicazione delle proprie iniziative e rende disponibili contenuti informativi attraverso una pagina dedicata nell'ambito del sito web della Protezione Civile.
6. La Scuola svolge la propria attività, sulla base di specifici accordi e convenzioni, anche in collaborazione con altre Amministrazioni, Enti locali, nazionali e comunitari, Enti di diritto pubblico e privato, o con il Dipartimento nazionale della protezione civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, le Soprintendenze per la Tutela e la Salvaguardia dei Beni culturali, altre Scuole regionali di protezione civile, le Istituzioni universitarie e gli Ordini professionali (es. Ordine degli Ingegneri, Architetti e Geologi).

Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx

OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

7. La Scuola, nel rispetto del codice degli appalti, può acquisire da operatori economici qualificati, operanti nel settore della formazione, i servizi e i beni necessari all'erogazione delle proprie attività formative comunque denominate, quali docenze, attività di tutoraggio, materiale didattico e per esercitazioni, aule, attrezzature e quant'altro in genere occorrente per avere l'attività di formazione completa. La Scuola opera anche utilizzando i sistemi di formazione a distanza.
8. La Scuola, per le proprie finalità, può avvalersi di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti del Servizio nazionale o del Sistema regionale di Protezione Civile o di altre Scuole regionali di protezione civile, sulla base di accordi o convenzioni sottoscritti previa autorizzazione della Giunta regionale.
9. Restano in capo al Dipartimento regionale personale e organizzazione le competenze relative all'analisi dei fabbisogni formativi del personale regionale, anche appartenente al sistema di protezione civile, e alla progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi per il personale dirigente e per quello del comparto.

**ART. 3 – PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

1. La Scuola opera attraverso il Piano annuale di formazione che definisce i progetti dei corsi e delle altre iniziative da realizzare durante l'anno. Ciascun progetto di formazione/aggiornamento, con o senza esame finale, incluso nel Piano definisce:
  - a) gli obiettivi formativi;
  - b) l'area di contenuto formativo;
  - c) i destinatari.
2. Il Piano annuale di formazione individua anche le risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
3. Il Piano è approvato con determina del dirigente regionale competente che ne verifica la conformità ai principi di legge e alle disposizioni del presente regolamento, la congruità della spesa e della copertura finanziaria avuto riguardo alle somme stanziare dal bilancio regionale e delle eventuali ulteriori entrate che affluiscono. Il Piano, a seguito di approvazione, è pubblicato presso la sede della Scuola nonché nell'apposita sezione del sito web.
4. Nel rispetto del Piano annuale, possono essere previsti progetti e attività da svolgersi, anche in forma associata o in convenzione con altre p.a., con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista dal bilancio autonomo della Regione, grazie

*Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx*

*OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).*





**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

all'accesso a fondi nazionali, europei ed internazionali.

**ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

3. La Scuola ha sede legale in Bari presso gli uffici della Sezione Protezione Civile del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze siti in Via Giovanni Gentile, n. 52.
4. La Giunta regionale garantisce le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento della Scuola.
5. La struttura organizzativa e di supporto della Scuola è così composta:
  - a) Direttore della Scuola;
  - b) Comitato didattico;
  - c) Segretario amministrativo;
  - d) Tutors.
6. Il Comitato didattico è composto dal:
  - a) Direttore del Dipartimento protezione civile e gestione emergenze, che lo presiede, o suo delegato;
  - b) Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile;
  - c) Dirigente della Sezione Protezione Civile;
  - d) Dirigente del Servizio previsione e prevenzione dei rischi e gestione post-emergenze;
  - e) Segretario amministrativo, con funzioni di segreteria e di supporto.
7. Il Segretario amministrativo è un dipendente regionale di categoria D individuato con atto scritto dal Direttore del Dipartimento protezione civile e gestione emergenze tra il personale assegnato alla Sezione protezione civile, su proposta del Dirigente della medesima Sezione.
8. I Tutors sono individuati dal Dirigente della protezione civile tra i dipendenti regionali in possesso di adeguata qualificazione professionale.
9. I componenti del Comitato Didattico svolgono le proprie funzioni nell'esercizio dei compiti istituzionali d'ufficio. Ad essi e al personale facente parte della struttura organizzativa e di supporto della Scuola (Segretario e Tutors) non spettano compensi o indennità di alcun genere.
10. Il Comitato didattico può avvalersi del contributo di specifiche professionalità ove ritenuto necessario per le finalità della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

**ART. 5 - COMPITI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA**

Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx

OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).



Allegato

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

1. Il Direttore della Scuola è il dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile.
2. Il Direttore della Scuola svolge i seguenti compiti:
  - a) approva con determina il Piano annuale di formazione su proposta del Comitato Didattico di cui all'art. 7 del presente Regolamento con l'allegato preventivo dei costi, indicante - tra l'altro - l'ammontare massimo dei corrispettivi e compensi da corrispondere per le specifiche attività formative, commisurati alla complessità dell'attività e alla qualificazione professionale dei soggetti individuati;
  - b) sovrintende a tutte le attività della Scuola e provvede con proprie determinazioni alla liquidazione delle spese;
  - c) relaziona sull'andamento della Scuola e delle attività;
  - d) assicura la realizzazione del piano annuale di formazione nonché la gestione delle attività di formazione secondo le deliberazioni del Comitato Didattico;
  - e) promuove sinergie e integrazioni con organismi, enti e istituzioni facenti parte del sistema di protezione civile per migliorare e omogeneizzare la qualità dei percorsi formativi e stipula all'occorrenza con essi convenzioni e protocolli d'intesa;
  - f) nomina le commissioni esaminatrici dei corsi per i quali è prevista una valutazione finale delle competenze acquisite: le commissioni sono costituite nel rispetto della parità di genere da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dai docenti del corso che non siano componenti dell'organo di direzione politica della amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  - g) convoca il Comitato didattico;
  - h) predispone e aggiorna la modulistica da utilizzarsi per le attività formative, ivi compresi gli attestati di partecipazione e quelli di superamento dell'esame finale dei corsi;
  - i) certifica le competenze professionali in conformità agli standard definiti.
3. Per le attività di cui al comma 2, il dirigente della Sezione Protezione Civile può delegare personale regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di delega di cui all'art. 45, commi 2 e 3, della Legge Regionale 16 aprile 2007 n. 10.

**ART. 6 - COMPITI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

1. Il Segretario amministrativo è il responsabile dei procedimenti amministrativi di interesse della Scuola ai sensi della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx

OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

2. Al Segretario amministrativo sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
  - a. redigere e custodisce i verbali delle riunioni del Comitato Didattico;
  - b. istruire gli atti di competenza del Direttore, ivi compresa la stipulazione dei contratti di fornitura di beni, servizi e prestazioni di opera per il regolare svolgimento delle attività della Scuola;
  - c. sovrintendere alle attività dei tutors;
  - d. elaborare gli esiti dei questionari di gradimento somministrati alla fine dell'attività formativa e sottoporli al Comitato Didattico;
  - e. redigere, registrare e rilasciare gli attestati di partecipazione in esito ai corsi organizzati dalla Scuola, custodendone un esemplare in originale;
  - f. tenere e custodire il registro degli attestati e gli elenchi dei partecipanti, curare l'archivio del materiale didattico;
  - g. curare l'aggiornamento della pagina web di cui all'art. 2, co. 6, dedicata alla Scuola;
  - h. assicurare lo svolgimento delle attività programmate nell'ambito del Piano secondo il calendario previsto;
  - i. svolgere le altre attività e compiti attribuitigli dal Dirigente della Sezione protezione civile nella quale è incardinato.

**ART. 7 – COMPITI DEL COMITATO DIDATTICO**

1. Il Comitato Didattico si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i seguenti compiti:
  - a. redige il Piano annuale di formazione della Scuola;
  - b. definisce l'organizzazione interna, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;
  - c. cura il coordinamento didattico e metodologico dei progetti formativi, anche attraverso la proposta di acquisizione di beni e servizi esterni all'Amministrazione o di individuazione dei docenti e la validazione del materiale didattico/dispense forniti dai docenti del corso, anche al fine di garantire l'adeguata professionalità, competenza ed esperienza dei docenti/formatori;
  - d. predispone ed aggiorna i programmi minimi standard per ognuna delle diverse tipologie di formazione, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità e garantire la qualità degli interventi, mediante un'equilibrata segmentazione delle materie delle aree tematiche di riferimento, connessa ad un numero di ore minimo di lezione per ogni argomento in modo tale da assicurare la completezza dei temi trattati, rispetto ad ogni tipo di corso, secondo le indicazioni del successivo articolo 9;

Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx

OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- e. stabilisce il numero, la qualifica e la categoria di inquadramento dei tutors necessari per ciascuna attività e definisce l'impegno lavorativo richiesto, anche in termini temporali;
  - f. valuta gli esiti delle attività formative attraverso appositi questionari di gradimento da somministrare ai partecipanti ai corsi, tenendone conto ai fini della programmazione futura.
2. Il Comitato in sede di redazione dei progetti formativi può avvalersi, per ambito d'interesse, della collaborazione dei rappresentanti dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 2.
  3. Le sedute del Comitato Didattico sono valide con la presenza di almeno due componenti, oltre al Presidente e al Segretario amministrativo che assiste e verbalizza senza diritto di voto.
  4. Le decisioni del Comitato Didattico sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**ART. 8 – COMPITI DEL TUTOR**

1. I tutors forniscono supporto e collaborazione al Segretario amministrativo nello svolgimento delle attività e delle mansioni spettantigli, in particolare quelle riguardanti:
  - a. l'organizzazione, la logistica ed il regolare svolgimento dei progetti formativi ed iniziative comunque denominati promossi ed avviati dalla Scuola;
  - b. la tenuta, la compilazione del registro delle presenze e dei questionari di gradimento dell'attività formativa e, al termine del corso, la trasmissione della documentazione in originale per gli adempimenti e le verifiche consequenziali da parte del Direttore;
  - c. la segnalazione tempestiva al Direttore delle eventuali anomalie e problematiche (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) rilevata che richieda tempestivi interventi correttivi;
  - d. la compilazione, la registrazione per progressivo annuale ed il rilascio degli attestati di partecipazione a coloro che abbiano seguito il corso senza superare il limite di assenze consentito.

**ART. 9 – VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI AI CORSI**

1. Quando sia prevista dal progetto formativo o dal programma del corso la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti, la valutazione è effettuata mediante una o

*Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx*

*OGGETTO: Approvazione dello schema di "Regolamento della Scuola regionale di protezione civile". Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).*



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

più delle seguenti prove finali o in itinere: prova pratica o questionari a risposta a multipla o a risposta sintetica.

2. La valutazione si conclude con il seguente esito: “idoneo”/“non idoneo”. Ove sia previsto un giudizio finale di merito per gli idonei, esso è espresso numericamente con attribuzione di un punteggio da 6 a 10, con la “sufficienza” corrispondente al punteggio di “6/10”. In caso di svolgimento di più prove, ai fini del giudizio finale di idoneità il partecipante deve conseguire l’idoneità in ciascuna prova; in tal caso, l’eventuale giudizio di merito finale sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna prova, con arrotondamento per difetto o per eccesso.
3. Il Presidente della Commissione esaminatrice trasmette gli atti finali delle attività di valutazione al Dirigente della Sezione protezione civile per l’approvazione.

**ART. 10 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI**

1. A garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, l’attestato di partecipazione ai corsi organizzati dalla Scuola è rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 75% delle ore di corso e il 100% delle ore di lezione espressamente indicate come essenziali nel programma del corso.
2. Gli attestati di partecipazione sono firmati dal Segretario amministrativo della Scuola; essi riportano almeno il nominativo del partecipante, il luogo e la data di nascita, la denominazione e la durata del corso, le date e la sede di svolgimento del corso, l’esito della valutazione conseguita, se prevista.

**ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI DI DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE**

1. I formatori e i partecipanti, il personale amministrativo e tecnico della Scuola sono tenuti all’interno e all’esterno di essa ad assumere comportamenti e stili di comunicazione consoni alla missione propria della Scuola e della protezione civile, al rispetto dei ruoli e delle differenze di genere, culturali e religiose e del principio di non discriminazione.

**ART. 12 – RISORSE FINANZIARIE**

1. Le attività della Scuola regionale di protezione civile sono finanziate attraverso:
  - a) i fondi annualmente stanziati nel bilancio autonomo regionale;
  - b) eventuali fonti di finanziamento UE, statali, regionali e degli enti locali, anche in forma associata.

Codice CIFRA: PRC/DEL/2023/000xxx

OGGETTO: Approvazione dello schema di “Regolamento della Scuola regionale di protezione civile”. Articolo 15 L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) e articolo 53 L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023).



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

**ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

La documentazione allegata  
è composta da n.9 fasciate